



CITTÀ DI TERAMO

AREA 4 - ATTIVITA' SOCIALI, ANAGRAFE, ERP

REGISTRO GENERALE N. 304 del 13/02/2025

Determina del Dirigente di Settore N. 58 del 13/02/2025

PROPOSTA N. 461 del 13/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO- PROGETTAZIONE A VALERE SULL'AVVISO "POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE" - PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027 - OBIETTIVO DI POLICY 4 "UN'EUROPA PIÙ S



Cofinanziato
dall'Unione europea



Approvazione avviso pubblico per la selezione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione a valere sull'avviso "povertà educativa minorile" - programma regionale fondo sociale europeo plus 2021-2027 - obiettivo di policy 4 "un'Europa più sociale" - priorità iii - "inclusione e protezione sociale"

VISTI:

- l'art. 151 comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale prevede che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222;

- il punto 9.3.6 del Principio contabile Allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011 il quale cita: “Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2027 da parte degli Enti Locali è stato differito al 28 febbraio 2025, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

PRESO ATTO della FAQ ARCONET n. 54/2023 concernente il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che, dunque, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 questo Ente si trova in esercizio provvisorio;

RICHIAMATI con riferimento alle disposizioni dell’esercizio provvisorio:

- l’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni che ulteriormente precisa come nel corso dell’esercizio provvisorio:
 - gli enti possono impegnare solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (punto 8.5);
 - gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (punto 8.5);
 - la gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato (punto 8.6);
 - gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione (punto 8.6);

- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (punto 8.7);

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2024/2026" (art. 170 c. 1 D.Lgs. 267/200);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il "Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2024/2026";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 21/03/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 ed il Piano degli Obiettivi 2024/2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 25/03/2024 con cui è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 10.01.2025, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio provvisorio";

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell'08/08/2020 e successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13/08/2020 con le quali si è proceduto alla riorganizzazione della struttura dell'Ente in funzione degli obiettivi dell'Amministrazione comunale;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 418 del 26/10/2022 avente ad oggetto "Riorganizzazione parziale della struttura dell'Ente. Modifica Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi. Assegnazione Risorse Umane";
- il Decreto Sindacale n. 22 dell'08/11/2024 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Adele Ferretti l'incarico delle funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 4 denominata "Servizi per il sostegno, la solidarietà e la coesione della Comunità";

CONSIDERATO che:

- con Delibera del Consiglio Regionale n. 84/10 del 28/02/2023 è stata approvata la nuova definizione territoriale dell'ADS n. 20 "Teramo" a parziale modifica del verbale di Consiglio regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016, così come proposto dalla Giunta regionale con DGR n. 846/C del 22/12/2022;
- il Consiglio Regionale d'Abruzzo con Verbale n. 63/2 del 24 febbraio 2022 ha approvato il Piano Sociale Regionale 2022-2024, pubblicato sul BURA Speciale n. 53 dell'11/05/2022, contestualmente all'Atto di indirizzo applicativo per gli adempimenti della programmazione e implementazione dei Piani distrettuali sociali;
- alla citata delibera sono stati approvati e allegati le Linee Guida per l'integrazione socio-sanitaria, il Formulario tipo per la redazione del piano e l'Atto di indirizzo/iter per la stesura;

- in base alle previsioni del nuovo Piano Sociale Regionale, l'Ambito n. 20 ha intrapreso l'iter amministrativo e programmatico per l'adozione dei rispettivi nuovi Piani Distrettuali Sociali;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 415 del 26/10/2022 con la quale l'Organo Esecutivo ha preso atto del Piano Distrettuale per il triennio 2023/2025, Allegato "A" - licenziato nella seduta del 25/10/2022, nel pieno rispetto delle linee guida impartite dal PSR 2022/2024 - che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo Provvedimento - con cui il Gruppo di Piano, sulla base dell'analisi della precedente programmazione, dell'analisi dei bisogni e delle risorse sociali, sanitarie, educative, culturali implementate ed operanti nell'ambito, propone una serie di interventi al fine di fornire risposte efficaci alle aree di bisogno prioritarie, tenuto conto anche dei nuovi livelli essenziali introdotti dal vigente Piano Sociale Regionale;

DATO ATTO con il citato atto, altresì, sono stati ratificati i seguenti documenti:

- l'Accordo di programma, sottoscritto dalla ASL e il Sindaco di Teramo in data 25/10/2022, finalizzato all'attuazione integrale del Piano Distrettuale dei servizi sociali dell'ADS n. 20;
- il Profilo sociale locale, quale azione propedeutica alla stesura definitiva del Piano Distrettuale Sociale;
- il Regolamento Unitario dei servizi sociali, All. 3,
- la Convenzione sociosanitaria, All. 2, sottoscritta dal Sindaco e dal Direttore del C.A.S.T., della ASL Teramo in data 25/10/2022;

RICHIAMATO il Piano Distrettuale Sociale d'Ambito n. 20 annualità 2023/2025 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/11/2022 che, come da DGR n. 844 del 22 dicembre 2022, - con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della valutazione di merito e verifica di compatibilità dei Piani distrettuali sociali 2023-2025 - è entrato in vigore dal 1° gennaio 2023;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

RILEVATO CHE l'art. 118 co.IV, Costituzione, introdotto dalla legge Costituzionale 3/2001, di riforma del Titolo V, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per le attività di interesse generale, in base al principio di sussidiarietà;

RICHIAMATO:

- D.lgs. 267/2000 che all'art. 119 prevede che gli Enti Locali possano stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazioni, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;

- D.lgs. n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106, riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali;

RICHIAMATI:

- Il D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo Settore l'art. 55, I comma - in attuazione del principio di sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed economicità, prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento;

VISTO l'art. 6 D.lgs. 36/23 "In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al D.lgs. 117/17, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato";

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07 gennaio 2014 recante un "Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei", e in particolare, l'art.10 "Norme che disciplinano la composizione del Comitato di Sorveglianza";
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo sociale europeo Plus e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

- l'Accordo di Partenariato per la "Programmazione della Politica di Coesione 2021 – 2027" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione, approvato dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione del 15 luglio 2022 che prende atto, tra l'altro, dell'entità del Programma FESR Abruzzo 2021 2027 per complessivi Euro 681.053.590,00 e del Programma FSE+ Abruzzo 2021 2027 per complessivi Euro 406.591.455,00;

PRESO ATTO CHE:

- con D.D. n. DPG022/248 del 24/11/2024, avente ad oggetto "PR FSE+ Abruzzo 2021-2027 - Obiettivo di policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità III "Inclusione e protezione sociale" - Obiettivo specifico I): promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori - Azione I.4: Povertà Educativa minorile (Prima edizione,) è stato approvato l'Avviso regionale per la presentazione dei progetti a valere sul Fondo de quo;
- la Regione Abruzzo - Dipartimento Lavoro – Sociale ha pubblicato il predetto avviso, "Povertà educativa minorile" a valere sul Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 Obiettivo di policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità III - "Inclusione e protezione sociale", in data 10/12/2024 sullo sportello digitale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPA011/52 del 12.08.2024 con cui l'Autorità di Gestione Unica FESR FSE ha approvato il "Manuale delle Procedure – Versione 1.0 – Agosto 2024", corredato degli allegati, relativo al PR Abruzzo FSE+ 2021/2027";

VISTA la Delibera della Giunta Comunale di Teramo n.40 del 13/02/2025 che ha disposto di candidare una propria proposta progettuale al citato Avviso, che sarà elaborata con la collaborazione dell'ADS n. 24, nonché dagli ulteriori partner così come delineati all'art. 6 comma 1 dell'Avviso regionale, che saranno identificati attraverso la presente procedura di co-progettazione;

CONSIDERATO CHE, in virtù di quanto precisato nelle "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs n.117/2017" approvate con il DM n.72 del 31.3.2021, la co-progettazione si sostanzia in una forma di partenariato pubblico-privato;

CONSIDERATO inoltre che l'Avviso regionale specifica:

- all'art.6 "tutte le organizzazioni di cui alle lettere e); f); g); h); i); l) devono avere la sede legale oppure operativa nella Regione Abruzzo";
- all'art. 9 "Valutazione di merito delle domande", che la Regione effettuerà le valutazioni dei progetti presentati sulla base di parametri illustrati in una griglia, con punteggi attribuiti su indicatori di efficacia e qualità dei servizi offerti;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO di dover approvare l'Avviso pubblico per la selezione di soggetti del Terzo settore per la co-progettazione a valere sull'Avviso "Povertà Educativa Minorile" - Programma Regionale Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 - Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità III- "Inclusione e Protezione Sociale", nonché i relativi allegati:

- manifestazione di interesse e modulo dichiarazione (All. 2);
- elaborato progettuale (All. n. 3);
- anagrafica soggetto partner ed esperienza per ogni partner(All. 4);
- Cronoprogramma (All.5)
- Piano Finanziario (All.6);

CONSIDERATO CHE:

- L'importo massimo finanziabile è di € 791.600,00 onnicomprensivo;
- Il budget complessivo di progetto dovrà prevedere una percentuale pari ad almeno il 20% dell'importo massimo di progetto finanziabile (corrispondente ad € 158.320,00), per la realizzazione delle Linee di Azione 2 o 3 - Attività di promozione del benessere psicologico e sociale di preadolescenti e adolescenti attraverso l'attuazione del Servizio di psicologia scolastica ai sensi della L.R. 17 agosto 2023, n. 34 - Nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica;
- La durata della gestione in co-progettazione del predetto servizio/intervento è stabilita in 24 mesi a decorrere dalla data di avvio delle attività a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;

DATO ATTO che la scadenza per la presentazione della candidatura all'avviso regionale è fissato al 10 marzo 2025 e che, pertanto, al fine di svolgere tutti gli adempimenti necessari per la co-progettazione e la redazione definitiva della progettualità e di tutti i relativi allegati, sarà possibile inoltrare manifestazione di interesse entro il 26/02/2025 decorrenti dalla esecutività del presente atto;

RITENUTO che il Comune di Teramo si riserva la facoltà di non concludere il percorso di co-progettazione ove non vi sia una proposta progettuale conforme a quanto previsto dalla Regione Abruzzo;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: medio;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO che, in coerenza con la Determinazione Dirigenziale n. 2727 del 10/12/2024, relativa alla organizzazione degli uffici e del personale, la Responsabile del procedimento e dell'esecuzione è la Dott.ssa Federica Cilli, Responsabile dell'Area 4 - Settore "Servizi per il sostegno, la solidarietà e la coesione della Comunità";

VISTO il Piano di prevenzione della Corruzione ed il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in materia di obbligo di astensione nell'ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interesse nell'adozione dei provvedimenti di propria spettanza;

PRESO ATTO delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi rese dalla Dirigente dell'Area 4, dalla Responsabile del procedimento e dalla Responsabile dell'Istruttoria;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dall'Organo di Governo dell'Ente predefiniti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti della Responsabile del procedimento e dell'esecuzione Dott.ssa Federica Cilli;

DATO ATTO infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui all'art.39, comma 2, dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato da ultimo con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.15 del 24/04/2018;

VISTO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L. n 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

VISTO il D.Lgs. n. 36/23;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

DI INDIRE una procedura ad evidenza pubblica, finalizzata a individuare Enti del Terzo Settore per la co-progettazione a valere sull'Avviso "Povertà Educativa Minorile" - Programma Regionale Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 - Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità III- "Inclusione e Protezione Sociale";

DI APPROVARE l'Avviso pubblico per la selezione di soggetti del Terzo settore per la co-progettazione a valere sull'Avviso "Povertà Educativa Minorile" - Programma Regionale Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027, nonché i relativi allegati:

manifestazione di interesse e modulo dichiarazione (All. 2);

elaborato progettuale (All. n. 3);

anagrafica soggetto partner ed esperienza per ogni partner(All. 4);

Cronoprogramma (All.5)

Piano Finanziario (All.6);

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta né impegno di spesa né diminuzione in entrata;

DI STABILIRE che il Responsabile del procedimento della co-progettazione è la dott.ssa Federica Cilli, Responsabile del Settore Attività Sociali;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Avvisi";

DI STABILIRE che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 26 febbraio 2025, decorrenti dall'esecutività della presente determinazione, stante la necessità di avviare i lavori di co-progettazione;

DI STABILIRE che il Comune di Teramo si riserva la facoltà di non concludere il percorso di co-progettazione ove non vi sia una proposta progettuale conforme a quanto previsto dalla Regione Abruzzo;

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Federica Cilli

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede, predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;

Esaminato l'atto conseguentemente predisposto e riscontrata la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Adotta la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

Il Dirigente
Dott. ssa Adele Ferretti

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 461 del 13/02/2025, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento CILLI FEDERICA in data 13/02/2025

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Teramo, li 13/02/2025

IL DIRIGENTE
Dott.ssa FERRETTI ADELE